

Oggi con il Sole

Transizione 5.0, DS6901

oltre 6 miliardi
di dote per i nuovi
crediti d'imposta
su green e digitale

Oggi esce il primo dei tre inserti
dedicati al nuovo sistema di
incentivi per imprese con
progetti digitali e green. Le altre
uscite saranno il 23 e il 27 agosto

Transizione 5.0

Le regole per le imprese

Le Sintesi del Sole

Transizione green e digitale, oltre 6 miliardi per i nuovi crediti d'imposta

Il piano. Meno di un anno e mezzo alle imprese per completare gli investimenti. La complessità dei progetti rischia di penalizzare Pmi e Mezzogiorno. Agevolabili le spese in formazione



La misura del credito può arrivare fino al 45% mentre il massimo dei costi ammissibili è di 50 milioni annui

Carmine Fotina

Immerse da sette anni a questa parte nelle regole del piano Industria 4.0, le imprese devono ora rapidamente entrare in una nuova filosofia di investimento. I crediti d'imposta del nuovo

piano del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), ribattezzato Transizione 5.0, premiano i progetti di innovazione in cui al rinnovo dei macchinari in chiave di digitalizzazione deve essere collegato un risparmio energetico certificato. Un cambiamento sostanziale delle dinamiche di spesa collegate ai beni strumentali.

La crasi tra le due transizioni – digitale e green – ha prodotto uno schema di incentivazione da 6,23

miliardi finanziato con i fondi Pnrr e diventato operativo con un



certo ritardo solo il 7 agosto. Così oggi, davanti alle imprese intenzionate a prenotarsi per il credito d'imposta, si presenta una finestra utile per gli investimenti che è decisamente stretta. Le lentezze dell'iter attuativo hanno fatto sì che resti meno di un anno e mezzo per completare gli investimenti.

Il decreto emanato dal Mimit, di concerto con l'Economia e sentito l'Ambiente, mette nero su bianco il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2025 come arco di tempo da sfruttare, un margine esiguo vista la complessità degli oneri documentali da produrre e della messa a terra dei progetti. La possibilità di concedere alle aziende almeno un po' di respiro in più - con una deroga, per il primo anno, fino al 30 aprile 2025 a fonte di un acconto del 50% - è infatti saltata nel passaggio dalle bozze iniziali al testo finale.

La principale sfida, della quale sono ben consapevoli il ministero delle Imprese e del made in Italy e il ministero dell'Economia, è dunque assorbire completamente il plafond di oltre 6 miliardi senza sforamenti che inficino gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del Pnrr. La griglia dei crediti d'imposta, che arriva fino al 45% con un tetto dei costi ammissibili pari a

50 milioni annui, ha potenzialmente un'enorme capacità di attrazione e questo ispira comunque ottimismo tra i tecnici di governo. Semmai un'ulteriore riflessione si può fare sul livello trasmissivo della spinta innovativa a beneficio di tutto il tessuto produttivo. La risposta da parte delle imprese potrebbe del resto non essere omogenea. Già nei primi giorni di attivazione del portale per prenotare i crediti d'imposta - sul sito www.gse.it - si è registrata una maggiore prudenza da parte delle piccole imprese rispetto a quelle di maggiori dimensioni. Il mix delle certificazioni e degli altri attestati da caricare, tra l'altro in un periodo complicato come quello di agosto, nonché la complessità stessa dei progetti da mettere in campo, con relativi impegni sul fronte dell'efficiamento energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili, potrebbe rivelarsi un elemento divaricatore. In altre parole, il piano, più di quanto accaduto con Industria 4.0, potrebbe vedere in prima linea un numero di grandi imprese visibilmente prevalente rispetto alle Pmi.

Analoga considerazione si può fare nell'equilibrio degli investimenti per aree geografiche. L'esperienza di Industria 4.0 dice

che due terzi degli investimenti sono stati effettuati in tre sole regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Mezzogiorno ha mostrato una capacità di assorbimento di questo tipo di incentivi che non va oltre il 20 per cento. Le previsioni sull'andamento delle agevolazioni 5.0 non si discostano molto e nelle intenzioni dell'esecutivo dovrebbe essere principalmente il credito d'imposta della Zona economica speciale unica del Sud a compensare, almeno in parte, lo squilibrio.

Al test sul campo sono poi attesi gli investimenti in formazione. Il piano Transizione 5.0, tiene a sottolineare il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, «si presenta come un nuovo strumento di politica industriale chiamato a coniugare innovazione e formazione». Dopo essere state accantonate nella fase finale di Industria 4.0, infatti, le spese per l'attività di formazione collegate alla doppia transizione, digitale e green, sono state recuperate, pur con vincoli supplementari e un plafond di spesa contenuto: tetto per beneficiario a 300mila euro ed entro il 10% degli investimenti incentivabili, effettuati in beni strumentali e in impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

Le tre fasce di beneficio

Tre le fasce di beneficio. Nella prima, i progetti con riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva pari almeno al 3% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento di almeno il per cento. In questo caso il beneficio è del 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; del 15% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; del 5% oltre 10 e fino a 50 milioni. Nella seconda fascia contano risparmi

energetici superiori, rispettivamente, al 6 e al 10 per cento. Qui il credito d'imposta è, sempre sulla base dei tre scaglioni di investimento citati, del 40%, 20% e 10 per cento. Infine, nella terza fascia, rientrano progetti con taglio consumi nella struttura produttiva superiori al 10% o in alternativa riduzione dei processi interessati all'investimento oltre il 15 per cento. Il beneficio fiscale in questi casi sale, nei rispettivi scaglioni di spesa, al 45%, 25% e 15 per cento

L'arco temporale

Saranno ammissibili ai benefici i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. Mentre il progetto si intende completato in tre casi diversi. Per quanto riguarda i beni strumentali materiali e immateriali (gli stessi che valgono anche per il Piano 4.0) fa fede l'articolo 109 del

Tuir. Nel caso di beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, va considerata invece la data di fine lavori degli impianti. Nel caso, infine, della formazione, il riferimento è la data di sostenimento dell'esame finale. Da osservare che, nel caso degli impianti di energia rinnovabile, l'entrata in esercizio può avvenire fino a un anno dal completamento del progetto di innovazione

La decadenza
Tra le cause di decadenza totale o parziale dal beneficio, rientra il caso in cui l'impresa, prima di cinque anni dal completamento del progetto, ceda i beni agevolati a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, oppure li destini a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso

soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Inoltre, il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione va mantenuto per cinque anni dopo il completamento del progetto, sempre pena la decadenza

Agevolazione consentita solo per strutture produttive in Italia

Destinatari

Esclusi i professionisti

Luca Gaiani

Nel piano Transizione 5.0, incentivi solo per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese estere. Non rileva la forma giuridica e il regime di determinazione del reddito, ma occorre che i nuovi investimenti siano relativi a strutture produttive localizzate in Italia.

L'articolo 38 del Dl 19/2024, che introduce il nuovo credito di imposta per investimenti con caratteristiche Transizione 5.0, prevede, al comma 2, che la nuova agevolazione spetti innanzitutto alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente da forma giuridica, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito di impresa.

La disposizione ricalca quella prevista dalla legge 178/2020 per il credito 4.0: si può dunque fare riferimento ai chiarimenti già forniti per quest'ultima disposizione.

Il concetto di imprese residenti, senza limitazioni di forma, inclu-

de in primo luogo le imprese individuali, le società di persone (Snc e Sas), le società di capitali (Srl, Spa e Sapa), le cooperative e le mutue assicuratrici.

Sono poi sicuramente ammessi al beneficio gli enti, diversi dalle società, che hanno come oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale.

Possono inoltre usufruire del credito 5.0 gli enti non commerciali limitatamente agli investimenti realizzati nell'ambito delle attività di impresa esercitate, le imprese agricole che determinano il reddito agrario in base all'articolo 32 del Tuir, nonché le reti di imprese (circolare 9/E/2021). L'agevolazione si estende alle Stp titolari di reddito di impresa.

La norma riguarda, infine, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti esteri.

Non sono, dunque, ammessi a fruire del credito di imposta 5.0, oltre ai professionisti, i contribuenti,

italiani o esteri, che svolgono attività di impresa in via occasionale o, quanto ai soggetti non residenti, senza una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Possono applicare l'incentivo 5.0 anche i soggetti che determinano il reddito di impresa con criteri forfettari (come, ad esempio, il regime forfettario ex lege 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Non possono avvalersi del nuovo credito di imposta - come stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Dm 24 luglio 2024 - le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; le imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001 e del codice antimafia, Dlgs 159/2011; quelle che non rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e quelle inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Non ammesse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale

© RIPRODUZIONE RISERVATA